SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 28 marzo 2007, n. **18907.**

Decreto 12 novembre 2003 relativo alle modalità di presentazione delle domande nonché dei successivi adempimenti amministrativi relativi alla contrattazione programmata.

07A03048

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2007, n. **43.**

Regolamento recante: «Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, che ha previsto l'adozione di un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitono di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999, con il quale è stato adottato il «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative», finalizzato, appunto, ad assicurare la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più strutture sul territorio dedicate all'assistenza palliativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative, nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta presso le strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 19 aprile 2001, che ha approvato il documento di «Linee - guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 settembre 2001, recante: «Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001, 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative», ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede la verifica dell'attuazione del programma di cure palliative sulla base di specifici indicatori, da parte del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modifiche e integrazioni, che definisce i Livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, tra cui l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale nei centri residenziali di cure palliative a favore dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio;

Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente Stato-Regioni del 31 gennaio 2002, sulle modalità di erogazione dei fondi relativi al «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39;

Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del 19 dicembre 2002, sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, ivi comprese quelle riferite al Programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate alle cure palliative;

Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta della Conferenza permanente Stato-Regioni del 13 marzo 2003, con il quale sono stati definiti gli indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle prestazioni erogate;

Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di sanità nelle sedute del 27 novembre e del 16 dicembre 2003, con il quale, nell'intento di fornire punti di riferimento per una ottimale valutazione dei risultati ottenuti, sono stati indicati i valori-soglia dei più significativi indicatori inclusi nell'elenco che forma oggetto del citato Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003;

Visto l'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, in 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 ed in 91.759 milioni di euro per l'anno 2007, ivi incluso, per ciascuno degli anni indicati, l'ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù»;

Visto l'articolo 1 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le

prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi nell'intero territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Ritenuto necessario, per le finalità sopra individuate, anche al fine di una corretta garanzia della tutela della salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, degli standard qualitativi, strutturali e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

Dato atto che, per l'individuazione degli standard, il Ministero della salute si è avvalso della Commissione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che ha fornito il proprio contributo nelle sedute del 30 giugno e del 21 luglio 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2006;

Ritenuto di non poter recepire l'osservazione del Consiglio di Stato riguardo alla formulazione dell'articolo 1, comma 4, in quanto l'adozione di tale specifica formulazione è stata posta come condizione determinante per l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 27 novembre 2006, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Standard qualitativi, quantitativi e strutturali

1. Gli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali sono individuati nell'Allegato 1. La descrizione e la modalità di calcolo degli indicatori sono riportate nell'Allegato 2. Tali Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

2. Le regioni garantiscono:

a) l'informazione ai cittadini ed agli operatori sulla istituzione della rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi e delle strutture, sull'assistenza erogata dalla rete e sulle modalità di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) l'utilizzo sistematico e continuativo, da parte della rete di assistenza palliativa, di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie, secondo quanto previsto nel punto 2.2 della «Carta dei servizi pubblici sanitari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

3. Per quanto attiene agli standard strutturali si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, integrato dalle norme regionali in vigore.

4. Le regioni si attivano al fine di garantire il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto nel corso del triennio 2006-2008, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.
Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Indicatori	Standard
01. Numero di malati deceduti a causa di tumore (Istat ICD9 Cod. 140-208) assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o in hospice / n. di malati deceduti per malattia oncologica.	**≥ 65%**
02. Numero di posti letto in hospice.	**≥ 1 posto letto ogni 56 deceduti a causa di tumore.**
03. Numero di hospice in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 e degli eventuali specifici requisiti fissati a livello regionale / numero totale di hospice.	**100%**
04. Numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore (ISTAT ICD9 Cod.140-208)	**≥ Valore individuato per lo standard dell'indicatore n. 1 cui va sottratto il 20%. Il risultato va moltiplicato per 55 (espresso in giorni)**
05. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare da parte della Rete di cure palliative è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa.	**≥ 80%**
06. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa.	**≥ 40%**
07. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è inferiore o uguale a 7 giorni / numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.	**≤ 20%**
08. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni / numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.	**≤ 25%**

ALLEGATO 2

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI

Si descrivono, di seguito, gli indicatori riportati nell'Allegato 1, le modalità di calcolo ed i valori standard individuati per ciascun indicatore, con alcune avvertenze di carattere generale:

a) gli standard di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 riportati nell'Allegato 1 sono da intendersi come requisiti minimi (ovvero come valori minimi accettabili) delle attività delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali in età adulta e pediatrica. Gli standard di cui ai numeri 7 e 8 esprimono il valore massimo accettabile;

b) gli standard indicati nell'Allegato 1 sono stati definiti con esclusivo riferimento ai malati oncologici, in quanto, attualmente, solo in questo settore è disponibile un solido riferimento di esperienza e di letteratura. Si ricorda, tuttavia, anche con riferimento al decreto ministeriale 28 settembre 1999 ed all'Accordo Stato-Regioni 19 aprile 2001 citato nelle premesse, che le cure palliative sono rivolte a tutti i malati inguaribili in fase avanzata e terminale, indipendentemente dalla patologia di base (malati cardiologici, neurologici, pneumologici, metabolici, ecc.);

c) il numero di malati deceduti per malattia oncologica è sempre calcolato sulla media dei deceduti per malattia oncologica rilevati nel triennio precedente alla rilevazione in ciascuna regione.

INDICATORI E STANDARD

01. Numero di malati deceduti a causa di tumore (Istat ICD9 Cod. 140-208) assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o in hospice/numero di deceduti per malattia oncologica: ≥ 65%.

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Rapporto tra il numero di malati oncologici deceduti, assistiti dalla rete di cure palliative al domicilio e/o in hospice, e il numero totale di deceduti per malattia oncologica. L'obiettivo dello standard è quello di incrementare il numero di malati terminali affetti da tumore assistiti dalla rete. Lo standard è stato definito con esclusivo riferimento ai malati oncologici, sulla base delle esperienze italiane più consolidate e dei dati della letteratura internazionale, pur nella consapevolezza che l'utenza potenziale di cure palliative, secondo quanto indicato dalle normative nazionali, dovrebbe tener conto anche dell'utenza affetta da malattie inguaribili non oncologiche in fase terminale. Lo standard è stato calcolato considerando che l'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001, meglio citato nelle premesse, indica un'utenza potenziale per l'inserimento in un programma di cure palliative oncologiche pari al 90% dei deceduti per malattia oncologica, con riferimento ai dati regionali. Per questo motivo è stato fissato un valore soglia pari al 72% dell'utenza potenziale, corrispondente al 65% dei deceduti ogni anno a causa di tumore, in base ai dati ISTAT ICD9 Cod. 140-208.

Esempio: regione con tasso di mortalità per tumore di 300 morti per cancro ogni anno e ASL con 100.000 residenti.

Utenza potenziale = 270 casi.

72% dell'utenza potenziale = 195 casi = 65% dei deceduti per cancro.

Considerata la variabilità epidemiologica sul territorio nazionale, questo indicatore va calcolato con riferimento ai dati regionali.

NOTA.

Lo standard è comprensivo della popolazione pediatrica (0-14 anni), per la quale è necessario procedere a una misura specifica, tenendo presente che l'incidenza nazionale di decessi per tumore è pari a 0.8 ogni 100.000 residenti (Le cure palliative pediatriche oncologiche rappresentano 1/3 del bisogno totale di cure palliative in ambito pediatrico).

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse dell'Azienda sanitaria locale e della regione.

02. Numero posti letto in hospice: ≥ 1 ogni 56 deceduti a causa di tumore (1,8 %).

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Dotazione di posti letto per la degenza presso strutture specificamente dedicate ai malati terminali, in rapporto ai deceduti a causa di tumore.

L'obiettivo dello standard è quello di incrementare la realizzazione di posti letto.

NOTA.

Il valore soglia è in linea con i programmi regionali finanziati in base alla legge n. 39 del 1999 e ai successivi decreti ministeriali 28 marzo 2001, 4 maggio 2001, 5 settembre 2001 e 6 dicembre 2001, con il numero di posti letto hospice realizzati ed accreditati nelle regioni, anche indipendentemente dai finanziamenti della legge n. 39 del 1999, e con le esperienze programmatorie e di esperienza del Regno Unito (U.K.), Stato europeo con la maggiore tradizione in cure palliative.

Il numero di posti letto è rapportato al numero di deceduti a causa di tumore, con riferimento alla mortalità regionale (media del triennio precedente l'anno di rilevazione).

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse regionale.

03. Numero di hospice in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 e degli eventuali specifici requisiti fissati a livello regionale/numero totale di hospice: = 100%.

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Presenza dei requisiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 e dalla specifica normativa regionale di settore in tutte le strutture residenziali per malati terminali. L'obiettivo dello standard è quello di garantire che tutte le strutture siano in possesso dei requisiti previsti.

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse regionale.

04. Numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore (ISTAT ICD9 Cod. 140-208): ≥ 55 giorni x (valore standard n. 01 - 20%).

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

L'indicatore esprime il numero di giornate di assistenza erogate al domicilio da parte dell'equipe di cure palliative domiciliari operante nelle ASL. L'obiettivo dello standard è quello di assicurare un'adeguata presenza dell'equipe al domicilio dell'assistito.

Per definire lo standard si considera il valore soglia dell'indicatore n. 1 (65% del numero di morti per cancro), cui va sottratto il 20% assistito in hospice (secondo gli indici programmatori di cui alle Linee Guida Conferenza Unificata 2001 - *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2001). Il risultato viene moltiplicato per 55 giorni, che rappresentano un valore medio di durata delle cure palliative domiciliari, ritenuto congruo sulla base delle esperienze pluriennali regionali in atto. Nel periodo di assistenza domiciliare i dati di letteratura indicano come appropriato un «coefficiente di intensità assistenziale» ≥ 50 [il coefficiente di intensità assistenziale (CIA) è il rapporto tra giornate «effettive di assistenza o assistenza domiciliare attiva» (n. di giorni con almeno un accesso domiciliare) e la durata del piano di cura domiciliare (n. di giorni di assistenza fra presa in carico e decesso/dimissione)].

Esempio: ASL con 100.000 residenti e tasso di mortalità per cancro di 300 morti ogni anno. [195 (65% dei morti per cancro) – 39 (20%)] x 55 = 8.580 giornate di assistenza.

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse dell'Azienda sanitaria locale e della regione.

05. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e l'inizio della presa in carico domiciliare da parte della Rete è inferiore o uguale ai 3 giorni/numero dei malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa: ≥ 80%.

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Percentuale dei malati presi in carico a domicilio da parte della Rete per le cure palliative entro 3 giorni dalla segnalazione. S'intende per presa in carico del malato la data di primo accesso domiciliare da parte di un sanitario dell'équipe di cure palliative. S'intende per data di segnalazione del caso la data di ricevimento da parte della Rete della proposta di attivazione di un programma di cure domiciliari. In caso di dimissione dall'ospedale, per data di segnalazione s'intende la data di dimissione dall'ospedale. L'obiettivo dello standard è quello di garantire la massima tempestività dell'intervento degli operatori della Rete al domicilio dell'assistito, considerato che l'avvio tempestivo della palliazione è fondamentale in una condizione di terminalità.

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse dell'Azienda sanitaria locale e della regione.

06. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice da parte della Rete è inferiore o uguale a 3 giorni/numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa: ≥ 40%.

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Percentuale di malati ricoverati in hospice da parte della Rete per le cure palliative entro 3 giorni dalla segnalazione. L'indicatore esprime la tempestività nell'accesso al ricovero in hospice. S'intende per data di segnalazione del caso la data di ricevimento da parte della Rete della proposta di ricovero in hospice. In caso di dimissione dall'ospedale, per data di segnalazione s'intende la data di dimissione dall'ospedale. L'obiettivo dello standard è quello di garantire la massima tempestività del ricovero.

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse dell'Azienda sanitaria locale e della Regione:

07. Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7 giorni/numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica: ≤ 20%.

08. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica, nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni / numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica: ≤ 25%.

DESCRIZIONE E SIGNIFICATO.

Attraverso il calcolo degli indicatori si ricava la percentuale dei ricoveri in hospice di durata ritenuta congrua rispetto alle finalità e alle funzioni dell'hospice per il malato oncologico. L'obiettivo degli standard è quello di ridurre il numero dei ricoveri di durata inferiore a 7 giorni e di quelli di durata superiore a 30 giorni.

LIVELLO DI APPLICAZIONE.

Indicatore di interesse dell'Azienda sanitaria locale e della regione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto del Ministro della salute 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 marzo 2000, n. 55, concerne: «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concerne: «Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative».

— In data 19 aprile 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la Conferenza permanente Stato, città e autonomie locali, ha sancito: «Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2001.

— Il decreto del Ministro della salute 5 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2001, reca: «Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, definisce i livelli essenziali di assistenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, Supplemento Ordinario n. 26.

— L'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del 31 gennaio 2002 concerne le modalità di erogazione dei fondi.

— L'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del 19 dicembre 2002 concerne la semplificazione delle procedure dei programmi di investimento in sanità.

— L'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del 13 marzo 2003 definisce gli indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle prestazioni erogate.

— Il testo dell'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) è il seguente:

«164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

— Il testo dell'art. 1 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta della Conferenza permanente Stato-regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è il seguente:

«Art. 1 *(Adempimenti previsti dalla legislazione vigente).* — 1. Per il triennio 2005-2007, con riferimento al livello di finanziamento stabilito in legge finanziaria, ricomprendente le entrate proprie, quantificate nella misura corrispondente all'importo considerato per la determinazione del fabbisogno finanziario dell'anno 2001, pari a euro 1.982.157.447, le regioni assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla presente intesa».

— Il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è il seguente:

«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005».

— La sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 23-31 marzo 2006 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 5 aprile 2006.

— L'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, reca:

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti miniseriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 2002, n. 90, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Finanziamento delle spese sanitarie).* — *(Omissis).*

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 14 *(Diritti dei cittadini).* — 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente art., le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalle leggi regionali attuative.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.».

— Il testo del punto 2.2 della «Carta dei servizi pubblici sanitari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»), è il seguente:

«2.2. I soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in regime di concessione o mediante convenzione, adottano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative «Carte dei servizi», sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione Pubblica.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, concerne: «Atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative.».

07G0057

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2007, n. **44.**

Regolamento recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «testo unico»);

Visto l'art. 1, comma 3, del testo unico che individua gli strumenti finanziari derivati;

Visto l'art. 18, comma 5, lettera *a)*, del testo unico, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nuove categorie di strumenti finanziari al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme comunitarie;

Visto l'art. 203 del testo unico, che stabilisce che l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede, espressamente, nell'elenco degli strumenti finanziari, gli «strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito»;

Considerata la crescente diffusione nei mercati internazionali e nazionali di tecniche finanziarie di trasferimento del rischio di credito (c.d. «derivati di credito»);

Considerati i profili di analogia funzionale tra gli strumenti derivati finanziari e gli strumenti derivati di credito;

Ravvisata l'opportunità di includere i prodotti finanziari creati attraverso l'utilizzo delle menzionate tecniche nell'ambito degli strumenti finanziari derivati, al fine di rimuovere limiti operativi che penalizzano le banche e gli intermediari finanziari nazionali;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)* del testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono strumenti finanziari derivati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i contratti e gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 398

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 26 marzo 1998.

— Il comma 5 dell'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recita:

«5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente art., nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».

— L'art. 203 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recita:

«1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del testo unico bancario, e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo testo unico bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente art. sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1 può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.».

— La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 145 del 30 aprile 2004.

07G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2007.

Concessione della Bandiera di Istituto militare alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia istituita la Scuola militare aeronautica;

Visto il decreto 15 maggio 2006, n. 212, con il quale è stata istituita la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» e ne è stato adottato il regolamento;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante disposizioni sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, recante il regolamento sulla disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di una propria Bandiera di Istituto;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la Bandiera di Istituto militare alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2007

NAPOLITANO

PARISI, *Ministro della difesa*

07A03009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità Portuale di Trapani nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Autorità Portuale di Trapani;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità Portuale di Trapani nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 368

07A03007

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare. (Ordinanza n. 3581).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 del 16 gennaio 2004 del 21 gennaio 2005 del 15 luglio 2005 del 22 dicembre 2005 e del 28 luglio 2006, concernente la dichiarazione e la proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare fino al 31 gennaio 2007;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e n. 3196 del 12 aprile 2002;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto emergenziale, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, che occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 31 gennaio 2007, con la quale il sindaco di Venezia - commissario delegato ha rappresentato la necessità di disciplinare la fase transitoria per il passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, ed il trasferimento dei beni e degli impegni assunti dal commissario delegato;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 22 marzo 2007;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Venezia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresì, al successivo trasferimento al comune di Venezia dei contratti e degli impegni assunti, nonché dei beni e delle attrezzature acquisite per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto emergenziale in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale ed al trasferimento delle risorse finanziarie ancora disponibili sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata al commissario delegato n. 3011, aperta presso la Banca d'italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Venezia, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici del comune di Venezia e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

5. Sono fatti salvi, fino alla data di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti adottati dal Commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03066

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3582).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007 art. 11, e n. 3571 del 13 marzo 2007 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3571 del 13 marzo 2007, che assegna all'arch. Claudio De Biasio le funzioni di sub-commissario con riferimento alle attività di carattere tecnico-operative ed impiantistiche;

Considerato che con provvedimento del Tribunale di Napoli - Sezione del giudice per le indagini preliminari risulta essere stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'arch. Claudio De Biasio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono sospese le funzioni di sub-commissario conferite all'arch. Claudio De Biasio con l'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3571 del 13 marzo 2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2007.

Determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007, che fissa nell'allegata tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 2 aprile 2007;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 93,15% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel primo trimestre 2007, corrispondente in valore assoluto a 170,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,40 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,70 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 2.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007,
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 63

ALLEGATO

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BLACK DEATH FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
DUCAL GREEN	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
GEORGE KARELIAS AND SONS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARANELLO N.1	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARANELLO N.2	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV 100'S BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV 100'S BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV 100'S NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
OMNI GOLD KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
OMNI SILVER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
POLICE BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
POLICE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
QUEST 1	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
QUEST 2	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
QUEST 3	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40

07A03068

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2007.

Inclusione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato la Finlandia quale Stato membro relatore per la sostanza attiva clopiralid, la Francia quale Stato membro relatore per il ciprodinil ed il fosetil ed i Paesi Bassi quale Stato membro relatore per la sostanza attiva trinexapac;

Vista la direttiva della Commissione 2006/64/CE del 18 luglio 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac sono state esaminate con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e adottati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che tali relazioni di valutazione, ove ritenuto necessario dagli Stati membri, possono essere integrate dall'esame di ulteriori studi, al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/64/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/64/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO/10796/2003 - revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac sono iscritte, fino al 30 aprile 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 ottobre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 aprile 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2007.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2009.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 31 ottobre 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2012.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2010.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 244

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
131	Clopiralid CAS N. 1702-17-6 CIPAC N. 455	Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico	≥ 950 g/kg	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4aprile 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: - alla protezione di piante non bersaglio e alle acque sotterranee che si trovano in situazione di vulnerabilità. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi che confermino i risultati relativi al metabolismo degli animali. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il clopiralid è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
132	Ciprodinil CAS N. 121522-61-2 CIPAC N. 511	(4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-ammina	≥ 980 g/kg	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono: - prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati. - rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l'eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il ciprodinil è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
133	Fosetil CAS N. 15845-66-6 CIPAC N. 384	Idrogenofosfonato di etile	≥ 960 g/kg (espresso in fosetil-Al)	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il fosetil è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
134	Trinexapac CAS N. 104273-73-6 CIPAC N. 732	Acido 4-(ciclopropil-idrossimetilene)-3,5-diosso-cicloesanocarbossilico	≥ 940 g/kg (espresso in trinexapac-etile)	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono: - prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

07A02963

DECRETO 14 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Isonet Z», registrato al n. 12836.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 27 giugno 2003 dall'impresa CBC (Europe) Ltd. con sede legale in via E. Majorana n. 2, Nova Milanese (Milano), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Isonet Z»;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 febbraio 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 1° marzo 2007, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'Impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in via E. Majorana n. 2, Nova Milanese (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISONET Z con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive (E,Z)-2,13- Octadecadienyl acetate, (E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 100 e 600 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku (Tokyo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12836.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ISONET Z

Feromone per la lotta contro *Zeuzera pyrina* (Rodilegno giallo) e *Synanthedon tipuliformis* (Sesia del ribes) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo
(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate: 68 mg
(E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate: 2 mg
Supporto di materiale inerte

IRRITANTE

INDICAZIONE DI PERICOLO: Irritante

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R52/53. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti – S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del _____

CONTENUTO NETTO: 600 diffusori

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:
CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)

PRODOTTO DA:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

DOSAGGIO: 300 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di ulteriori diffusori ed, eventualmente, estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto o oliveto.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: frutteti o oliveti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente le catture, ciò al fine di stabilire il livello di concentrazione di feromone.
Ispezionare periodicamente un centinaio di piante, a seconda dell'ampiezza dell'area trattata, suddivise tra centro e bordo dell'appezzamento per verificare la presenza di fori attivi, indice di presenza di larve vive di *Zeuzera pyrina* ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite di soglia o livello economico di danno.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

ISONET Z

Feromone per la lotta contro *Zeuzera pyrina* (Rodilegno giallo) e *Synanthedon tipuliformis* (Sesia del ribes) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo contenenti (E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate: 68 mg
(E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate: 2 mg; Supporto di materiale inerte

IRRITANTE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Irritante

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R52/53. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini – S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande
S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti – S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativi in materia di sicurezza

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE: CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)
PRODOTTO DA: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku - Tokyo

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del ________ **CONTENUTO NETTO:** 100 diffusori

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 300 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di ulteriori diffusori ed, eventualmente, estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto o oliveto.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo. L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento. <u>Femmine fecondate provenienti da frutteti o oliveti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti.</u>. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario. Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti. Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione. La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente le catture, ciò al fine di stabilire il livello di concentrazione di feromone. Ispezionare periodicamente un centinaio di piante, a seconda dell'ampiezza dell'area trattata, suddivise tra centro e bordo dell'appezzamento per verificare la presenza di fori attivi, indice di presenza di larve vive di *Zeuzera pyrina* ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite di soglia o livello economico di danno.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

07A02952

DECRETO 22 marzo 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza warfarin, revocati, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministero della salute del 7 agosto 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva warfarin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 con cui è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin in considerazione della attuale classificazione in categoria 1 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2006 di recepimento della direttiva 2006/5/CE del 17 gennaio 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva warfarin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della sua revisione comunitaria;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 agosto 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 agosto 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 agosto 2006;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 agosto 2006 che non prevede alcun periodo di commercializzazione e di utilizzazione delle scorte giacenti in commercio per i prodotti fitosanitari sospesi ai sensi del sopra citato decreto dirigenziale 21 marzo 2005;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin la cui autorizzazione all'immissione in commercio è revocata a far data dal 1° ottobre 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006.

Il presente decreto sarà notificato in via anuninistrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI WARFARIN
LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2006

	N. reg.ne	Prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	004603	MURIS ESCA	30 dicembre 1981	BAM di Benazzi e Uttini S.n.c.
2.	009331	TALPASTOP	12 settembre 1997	CIFO S.p.a.
3.	004439	TINDER-RAT	11 settembre 1981	GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
4.	006466	TOPICIDA ITALCHIMICA	4 settembre 1985	GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
5.	004573	KOTALPICIDA	28 dicembre 1981	KOLLANT S.p.a.
6.	002672	TALPICIDA M.P.	17 ottobre 1977	MEDISAN di Cardona Dr.ssa Gabriella
7.	006125	RATOLIN	8 novembre 1984	NEW AGRI S.r.l.

07A02997

DECRETO 22 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Lagorai», in comune di Roncegno, ai fini dell'imbottigliamento e la vendita e per la bibita *in situ*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 24 ottobre 2005 con la quale la soci Cinquevalli s.r.l., con sede in Trento, via Brennero n. 322, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lagorai» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria denominata «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno (Trento) per l'imbottigliamento e per uso termale;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 31 maggio 2006;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Lagorai» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno (Trento).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, ri. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può favorire l'eliminazione urinaria di acido urico».

Art. 3.

L'acqua minerale «Lagorai» può essere utilizzata per la bibita *in situ* nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi e l'eliminazione urinaria di acido urico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02968

DECRETO 22 marzo 2007.

Annullamento della revoca dei prodotti fitosanitari Fitonex Combi, registrato al numero 1147, e Egrid, registrato al numero 11877 a nome dell'impresa Terranalisi S.r.l., contenenti la sostanza attiva MCPA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE del 21 settembre 2005, relativo all'iscrizione delle sostanze attive MCPA e MCPB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto dirigenziale 31 ottobre 2006 che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza MCPA la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° maggio 2006 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto in particolare l'allegato al citato decreto 31 ottobre 2006 che riporta tra gli altri il prodotto fitosanitario Fitonex Combi registrato al numero 1147 in data 26 aprile 1973 e il prodotto fitosanitario Egrid registrato al numero 11877 in data 10 dicembre 2003 a nome dell'Impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in Cento (Ferrara), via N. Bixio n. 6;

Vista la nota in data 15 dicembre 2006 dell'Impresa Terranalisi S.r.l. con cui la medesima ha chiesto l'annullamento del citato decreto 31 ottobre 2006, nella parte riferita ai prodotti suindicati, in quanto in data 28 aprile 2006 aveva inviato tutta la documentazione prevista per il riesame delle autorizzazioni di cui trattasi, rispettando i tempi fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Rilevato che detta documentazione risulta effettivamente spedita in data 28 aprile 2006;

Ritenuto di rettificare l'allegato del citato decreto 31 ottobre 2006 relativamente alla parte riferita ai prodotti fitosanitari Fitonex Combi e Egrid a nome dell'Impresa Terranalisi S.r.l.;

Decreta:

È annullata la revoca del prodotto fitosanitario Fitonex Combi registrato al numero 1147 in data 26 aprile 1973 e quella del prodotto fitosanitario Egrid registrato al numero 11877 in data 10 dicembre 2003 a nome dell'Impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in Cento (Ferrara), via Nino Bixio n. 6, avvenuta con decreto dirigenziale 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2006.

È pertanto rettificato l'allegato al decreto dirigenziale 31 ottobre 2006, riportante l'elenco dei prodotti revocati. I prodotti di cui trattasi devono intendersi eliminati da tale elenco.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A02965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 9 febbraio 2007 con il quale il presidente della provincia di Pisa designa l'avv. Clara Fanelli consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Clara Fanelli, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Pisa;

Decreta:

L'avv. Clara Fanelli è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CLARA FANELLI

Formazione.

(1987) Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa. Tesi su «Il diritto di eccezione nel processo penale» relatore: prof. Antonio Cristiani. Votazione di 105/110.

(1990) Superamento dell'esame di procuratore legale abilitante alla professione forense.

(Maggio 2006-giugno 2006) Partecipazione al corso di specializzazione della crisi familiare organizzato dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

Esperienze di lavoro.

Avvocato civilista in Pisa dall'11 gennaio 1991 con specializzazione in diritto del lavoro e diritto di famiglia.

In particolare, esercita la professione forense occupandosi di discriminazioni di genere nel lavoro, di lavoro femminile e di violazione di normative sulla parità e pari opportunità.

Sta curando per la Giuffrè il commentario al Capo I - Titolo II - Libro III e al Capo V - Titolo II - Libro I del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Consigliera di parità della provincia di Pisa nominata con decreto ministeriale 11 dicembre 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per le pari opportunità

(marzo 2005) Promotrice, in qualità di consigliera di parità e unitamente all'assessorato alle pari opportunità e all'assessorato alle politiche del lavoro della provincia di Pisa, di un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni territoriali per la promozione di politiche integrate per la conciliazione vita lavoro, riguardante l'art. 9 legge n. 53/2000.

(aprile/giugno 2005) Curatrice in qualità di consigliera di parità del corso di formazione «Contrastare le discriminazioni di genere» rivolto ai sindacati CGIL, CISL, UIL.

(marzo 2006) Curatrice in qualità di consigliera di parità del seminario di formazione «Pogettare la flessibilità: l'art. 9 della legge n. 53/2000» rivolto a consulenti del lavoro e aziende del territorio pisano.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ex decreto legislativo n. 196/2003.

Avv. Clara Fanelli

07A02967

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2007.

Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che prevede lo scioglimento, per atto dell'autorità, delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relativo alle norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09327 nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2003, con il quale è stato rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09326 nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2003, con il quale è stato determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento d'ufficio delle società cooperative;

Ritenuto necessario adeguare il limite di cui al citato decreto ministeriale 17 luglio 2003, in considerazione della recente evoluzione legislativa in materia fallimentare, nonché in relazione ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto d'autorità delle società cooperative e dei loro consorzi, disposte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00.

Art. 2.

È fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 3.

Sono revocate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 17 luglio 2003 citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 131

07A02945

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Agricola Fortuna a r.l. - soc. coop. a r.l.», in Forenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Agricola Fortuna a r.l. - soc. coop. a r.l.» con sede in Forenza (Potenza) (codice fiscale 00248120768 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con studio in Foggia, via Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02959

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Abbigliamento Mimosa - società cooperativa», in Trevi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Abbigliamento Mimosa - società cooperativa», con sede in Trevi (Perugia) (codice fiscale 00622410546) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Zenobi, nato a Spoleto (Perugia) il 7 marzo 1966, con studio in Spoleto (Perugia), via Cacciatori delle Alpi, 25/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02960

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Sociale Arcobaleno - soc. coop. a r.l.», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Sociale Arcobaleno - soc. coop. a r.l.», con sede in Terni (codice fiscale 91017950550) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964, con studio in Roma, via Rapisardi, 42/c, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02961

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Riscossa Contadina soc. coop. a r.l.», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Riscossa Contadina soc. coop. a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce) (codice fiscale 00152910758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02962

DECRETO 22 marzo 2007.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Grosseto.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla camera di commercio di Grosseto di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 7 marzo 2007 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla Camera di commercio di Grosseto per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO

Settori di attività economica	Numero imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	10.881	11,5	216.632,46
Artigianato	6.582	21,1	458.246,59
Industria	2.104	8,5	265.940,63
Commercio	8.143	17,7	434.127,93
Cooperative	489	4,5	92.928,56
Turismo	2.935	12,0	319.069,80
Trasporti	1.051	4,7	241.466,36
Credito	312	2,2	109.904,04
Assicurazioni	338	0,6	17.258,29
Servizi alle imprese	2.954	12,3	494.120,40
Altri settori	982	4,9	128.190,37
Totale	36.771	100,0	2.777.885,43

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2006.

I dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si riferiscono ai dati più aggiornati forniti dall'ISTAT e dall'Istituto Tagliacarne.

Le unità locali non classificate di imprese artigiane e cooperative sono state attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione, mentre le restanti sono state attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

07A02969

DECRETO 2 aprile 2007.

Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono;

Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di scadenza originario;

Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto, altresì, necessario stabilire la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare dei diritti

I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa sono dovuti nella misura indicata nella tabella *A)* allegata al presente decreto.

I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale sono dovuti nella misura indicata nella tabella *B)* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Esonero dal pagamento dei diritti

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1º gennaio 2007 e più specificamente:

a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;

b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilità;

c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.

Art. 4.

Modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Art. 5.

Conti correnti postali

Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente con versamento sui seguenti conti correnti postali:

per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi:

c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

per il mantenimento in vita dei brevetti europei:

c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

per per i diritti di segreteria e di opposizione:

c/c postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 6.

Periodo transitorio

Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprietà industriale è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza è intervenuta nel corso dell'anno 2006 è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella *A)*, lettera *g)*.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilità ovvero il disegno o modello è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonché i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprietà industriale.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

TABELLA A)

A) BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

	Diritti di deposito	
1)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico	50,00
2)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
3)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegnosono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	160,00
4)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine	600,00
6)	per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00
7)	per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	200,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno	
quinto anno	60,00
sesto anno	90,00
settimo anno	120,00
ottavo anno	170,00
nono anno	200,00
decimo anno	230,00
undicesimo anno	310,00
dodicesimo anno	410,00
tredicesimo anno	530,00
quattordicesimo anno	600,00
quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	650,00

Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali	
per la domanda	500,00
per la concessione	1.400,00

Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00

B) BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'

	Diritti di deposito	
1)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato elettronico	50,00
2)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00

Per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno	
secondo quinquennio	500,00

Licenza obbligatoria	
per la domanda	250,00
per la concessione	1.000,00

Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modello di utilità, per ogni brevetto	50,00

C) REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)

1)	Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione per un disegno o modello	100,00
2)	Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo	200,00
3)	Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione per un disegno o modello	50,00
4)	Diritti di deposito multiplo in modalità telematica	100,00

Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno	
secondo quinquennio	30,00
terzo quinquennio	50,00
quarto quinquennio	70,00
quinto quinquennio	80,00
Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione	50,00

D) DIRITTI DI DEPOSITO OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Diritto di deposito opposizione alla registrazione marchi	250,00

E) DIRITTI DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA (ART.192 C.P.I)

Per istanza di continuazione della procedura di cui all'art. 192 del C.P.I.	300,00

F) DIRITTI DI MORA

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00

G) DIRITTO FORFETARIO UNA TANTUM PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI MODELLI DI UTILITA' E DEI DISEGNI E MODELLI LA CUI DECORRENZA E' INTERVENUTA NELL'ANNO 2006

Secondo quinquennio del Modello di utilità	400,00
Secondo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	24,00
Terzo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	40,00
Quarto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	56,00
Quinto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	64,00

TABELLA B)

1)	**Diritti di segreteria per la richiesta di copie autentiche, estratti e copie semplici per singolo fascicolo di ogni tipologia di titolo di proprietà industriale**	**3,00**
2)	**Tariffe per l'attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:**	
	Invenzione industriale	**4,00**
	Modelli di utilità	**2,00**
	Disegno o modello multiplo a colori	**10,00**
	Disegno o modello multiplo in bianco e nero	**4,00**
	Disegno o modello a colori	**6,00**
	Disegno o modello in bianco e nero	**2,00**
	Marchio di impresa a colori	**2,00**
	Marchio di impresa in bianco e nero	**1,00**
	Nuova varietà vegetale	**2,00**
	Topografia a semiconduttori	**2,00**
	Certificato complementare	**1,00**
	Traduzione brevetto europeo	**4,00**
	Atto o documento non previsto	**2,00**

Le copie possono essere riprodotte sia dal fascicolo cartaceo che dal sistema informatico e sono fornite, a richiesta, su supporto cartaceo o su CD-ROM ed ove possibile inviate per e-mail.

La documentazione può essere ritirata presso l'UIBM o inviata tramite servizio postale, per fax, se non supera 15 pagine ed, ove possibile, per e-mail.

Nel caso di invio della documentazione da parte dell'ufficio gli importi di cui sopra sono maggiorati, per ogni singolo fascicolo, come segue:

	per la trasmissione a mezzo servizio postale in Italia	**10,00**
	per la trasmissione a mezzo servizio postale all'estero	**50,00**
	per la trasmissione a mezzo fax in Italia	**15,00**
	per la trasmissione a mezzo fax nell'Unione Europea	**70,00**
	per la trasmissione a mezzo fax in Paesi Extra Unione Europea	**300,00**

La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione viene messa a disposizione dell'utente in forma gratuita presso la Sala Pubblico dell'UIBM

CONSULTAZIONE BANCHE DATI IN SALA PUBBLICO

1) **La consultazione della Banca Dati-UIBM e delle stazioni CD-ROM è gratuita e può essere effettuata per periodo di 30 minuti ad utente.**

2) **L'utilizzo della rete INTERNET per la consultazione delle banche dati brevettuali attraverso le postazioni informatiche della sala del pubblico è soggetto ad una tariffa di € 4,00 ogni 30 minuti.**

3) **Nel caso di stampa dei dati delle visure ottenute nonché di stampa dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di registrazione si applica la tariffa di € 0,50 ogni due pagine.**

4) **Nel caso di stampa di copie di documenti di titoli di proprietà industriale attraverso la consultazione della banca dati nazionale si applicano le tariffe ed i diritti di segreteria di cui sopra.**

FORNITURA PER PERIODI SEMESTRALI DEI DATI BANCA DATI-UIBM

1)	**Diritti di segreteria per la richiesta**	**3,00**
2)	**Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:**	
	Invenzione industriale	**150,00**
	Modelli di utilità e Disegni o modelli	**100,00**
	Marchio di impresa	**500,00**
	Nuova varietà vegetale	**10,00**
	Topografia a semiconduttori	**10,00**
	Certificato complementare	**10,00**

07A03050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Napoli. (Provvedimento n. 71/2007).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 9 marzo 2007, dell'Ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

Con telegramma, inviato in data 9 marzo 2007, l'Ufficio ACI di Napoli segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in pari data, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con nota del 15 marzo 2007, n. 9/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblghi tributari scadenti nella giornata del 9 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02970-*bis*

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno. (Provvedimento n. 72/2007).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 12 marzo 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 852/R dell'8 marzo 2007, l'ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del Pubblico registro automobilistico, in data 12 marzo 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico dalle ore 10 alle ore 12,15.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, con nota del 13 marzo 2007, prot. n. 1154/07/U, preso atto che l'ACI, con nota del 13 marzo 2007, prot. n. 323 ha confermato l'irregolare funzionamento, dell'Ufficio in tale data, consistente nella chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 10 alle ore 12,15, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio per il giorno 12 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02970

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2007.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 56 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 56 studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007 e che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2007, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.

4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla scelta per il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valevole a decorrere dal periodo d'imposta 2007, la cui comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate sia stata regolarmente effettuata entro il 31 gennaio 2007, avvalendosi dei limiti dei ricavi o compensi stabiliti con i previgenti provvedimenti.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei 56 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si è proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si può avvalere del regime fiscale agevolato delle attività marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 56 studi, approvati con decreto ministeriale del 20 marzo 2007, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2007, possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.

Tale termine che differisce da quello previsto dal comma 3, dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Per i contribuenti che si sono avvalsi del predetto regime fiscale delle attività marginali, valevole a decorrere dal periodo d'imposta 2007, che hanno regolarmente effettuato la relativa comunicazione entro il 31 gennaio 2007 avvalendosi dei previgenti limiti dei ricavi o compensi, vengono fatti salvi gli effetti derivanti da tale comunicazione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73 comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004 come rettificati dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007: approvazione di 56 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 56 STUDI DI SETTORE, APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 20 MARZO 2007, IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006

56 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2006	**LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)**
SG98U - Riparazione di altri beni di consumo	5.156
SG99U - Altri servizi alle imprese e alle famiglie	5.735
SK30U - Altre attività tecniche	6.783
SM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca	10.410
SM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca	18.280
TD05U - Produzione e conservazione di carne	15.928
TD11U - Produzione di olio di oliva e di semi	9.725
TD13U - Finissaggio dei tessili	12.534
TD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati	25.823
TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica	18.344
TD23U - Corniciai	6.561
TD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici	18.805
TD31U - Fabbricazione saponi, detersivi, profumi e oli essenziali	11.225
TG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	5.714
TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri	8.718
TG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari	11.000
TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	6.383
TG52U - Confezionamento di generi alimentari e non	7.878
TG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato	5.082
TG54U - Sale giochi e biliardi	6.700
TG69U - Costruzioni	14.000
TG73A - Movimento merci e magazzinaggio	10.450
TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri postali	12.400
TG76U - Fornitura di pasti preparati, mense	17.120
TG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne	13.717
TG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	18.085
TG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimo, di altri mezzi di trasporto	2.729
TG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia	16.400
TG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni	8.058
TG83U - Gestione di impianti sportivi	6.422
TG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	6.140
TG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale ed agenzie di informazioni commerciali	10.100
TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati	9.943
TG89U - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura	8.419
TK23U - Servizi di ingegneria integrata	5.722
TK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	3.467
TK25U - Consulenze fornite da agronomi	3.808
TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	25.823
TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali e ortopedici	15.533
TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	18.694

56 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2006	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)
TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	17.130
TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce	16.733
TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio	19.758
TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	12.968
TM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi	7.591
TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	17.787
TM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio	23.508
TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	20.952
TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati	5.408
TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici	15.912
TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	15.467
UK03U - Attività tecniche svolte da geometri	4.851
UK04U - Attività degli studi legali	5.315
UK05U - Servizi contabili e consulenze del lavoro	9.518
UK18U - Studi di architettura	5.000
UK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	18.118

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 56 STUDI DI SETTORE, APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 20 MARZO 2007, IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006.

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 56 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007.

L'elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto in passato, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.

07A03069

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 febbraio 2007.

Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003. (Deliberazione n. 28/07/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1º agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 17 novembre 2004;

Vista la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;

Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa alla riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003»; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 27 ottobre 2006;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue:

(1) *Il procedimento istruttorio.*

1. La società Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2003, previsti dagli articoli 54, 56, 57 e 59, comma 2 del decreto legislativo n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice). L'Autorità ha, pertanto, avviato un procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

2. Ai fini della determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. L'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito, per l'anno 2003, un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice nonché dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dell'allegato 11 del Codice. Conseguentemente, l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003.

5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, dell'allegato 11 del Codice.

7. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal capo IV del titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da

Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)*, dell'allegato 11 del Codice, ha sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003, nonché alla metodologia di calcolo e finanziamento del servizio universale.

9. In ragione della complessità delle tematiche trattate nella delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l'invio delle proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni relative agli aspetti di natura metodologica.

10. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorità ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte degli operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle quali l'Autorità ha espresso il proprio orientamento.

11. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.

12. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno, inoltre, illustrato all'Autorità nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato nell'ambito di un'audizione un documento congiunto.

13. In seguito all'adozione della delibera n. 67/06/CIR, gli operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone Omnitel, Wind e Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia hanno i medesimi contributi illustrati nell'ambito di due audizioni.

14. Con il presente provvedimento l'Autorità approva il finanziamento del servizio universale per l'anno 2003, derivante dalla relazione di conformità del calcolo del costo netto di Europe Economics.

A) L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA (DELIBERA N. 22/06/CIR).

(2) *La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione.*

15. Con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR relative rispettivamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 e alla rinnovazione del procedimento concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione per l'anno 1999, l'Autorità ha provveduto a definire criteri puntuali per stabilire l'iniquità dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, di tale costo netto, tra tutti gli operatori di mercato. In particolare tali criteri prevedono di valutare il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di servizio universale, nonché di valutare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale. Peraltro tale interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.

(2.1) *Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa.*

16. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale su rete fissa sia tale da giustificare l'eventuale applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto. Le risultanze dell'analisi economica e concorrenziale per i servizi al dettaglio di telefonia e per i servizi di interconnessione offerti dagli operatori di rete fissa e mobile, hanno mostrato, per il 2003, il permanere delle condizioni di concorrenza già riscontrate nel corso dei procedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2002.

17. In particolare, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto a valutare la struttura del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia e del mercato all'ingrosso dei servizi di interconnessione offerti su rete fissa e mobile, sulla base dei dati inviati dagli operatori. A tale riguardo, dall'analisi dell'aggregazione da un lato delle direttrici di traffico e dall'altro dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, è emerso che nel corso del 2003, la quota di Telecom Italia si è attestata rispettivamente intorno al 63% e 65%. Le risultanze dell'analisi concorrenziale hanno altresì evidenziato che diversi operatori di rete fissa in concorrenza con Telecom Italia sono stati in grado di conseguire nell'anno 2003 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione, sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.

18. L'analisi concorrenziale mostra infine un elevato livello di interdipendenza tra gli operatori alternativi di rete fissa e mobile e il fornitore del servizio universale. Tale livello di interdipendenza è mostrato dai rilevanti costi di interconnessione sostenuti dagli operatori in relazione ai propri costi totali. L'interdipendenza tra operatori genera, tuttavia, anche vantaggi di mercato derivanti dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. A titolo di esempio, le analisi dei dati richiesti mostrano che gli operatori di rete mobile conseguono significativi ricavi di interconnessione derivanti dal servizio di terminazione mobile per chiamate originate dalle categorie agevolate di clienti, dalle aree non remunerative e dalle postazioni di telefonia pubblica non remunerative di Telecom Italia.

(2.2) *La sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative.*

19. Al fine di identificare le categorie di operatori ai quali imporre obblighi di contribuzione al fondo, l'Autorità ha provveduto a valutare la sostituibilità, in un contesto di servizio universale, dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e rete mobile, così come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato e coerentemente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR.

20. Il contesto merceologico e geografico di riferimento è rappresentato in particolare dalle aree non remunerative del Paese, servite in perdita dal fornitore del servizio universale. L'area non remunerativa è definita come quel bacino di clienti non profittevoli serviti dalla stessa centrale di stadio di linea la quale svolge tipicamente funzioni di concentrazione e di attestazione di linee afferenti alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso al dettaglio consente al consumatore di effettuare e/o ricevere chiamate di telefonia vocale e di usufruire di alcuni dei servizi correlati previsti dall'art. 54 del Codice. L'art. 53 del Codice prevede, inoltre, che i servizi forniti in regime di servizio universale debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

21. Per quanto concerne il contesto geografico del servizio universale, si tratta di aree geografiche marginali del paese, situate prevalentemente in montagna o collina dove la densità di popolazione è particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite è inferiore a quello della provincia di riferimento, i clienti affari sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza e le condizioni economiche praticate ai clienti finali sono indifferenziate geograficamente in forza degli obblighi di servizio universale.

22. L'Autorità ha, quindi, provveduto ad accertare in tale contesto merceologico/geografico l'esistenza di sostituibilità sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.

23. La sostituibilità è stata valutata accertando il comportamento dei clienti di Telecom Italia a seguito di un ipotetica disattivazione delle linee di accesso presenti nelle aree non remunerative. In tal caso, infatti, è stato accertato che un volume elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001, 2002 e 2003) sarebbe stato originato con terminali di telefonia mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di non servire le aree non remunerative attraverso la rete fissa di telecomunicazioni. Tale sostituibilità è stata valutata, nel corso degli anni, anche dai soggetti revisori nell'ambito delle attività di verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per l'anno 1999, NERA per il 2000, Analysys per il 2001, Europe Economics per il 2002). In tale ambito, la valutazione della sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile è necessaria per determinare i cosiddetti ricavi di sostituzione, i quali hanno un impatto significativo sull'ammontare complessivo del costo netto.

24. I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica, in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso, ad esempio, a linee telefoniche alternative (per esempio amici, vicini, postazioni di lavoro, telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative.

25. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché questi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità, che è effettuata dal revisore nel corso delle attività di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare del grado di sostituibilità.

26. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile accertato dai soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di Telecom Italia ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorità.

27. La sostituibilità sul versante dell'offerta rappresenta una fase dell'analisi successiva ed accessoria rispetto alla sostituibilità dal lato della domanda. Si tratta di verificare l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta del fornitore del servizio universale di non offrire il servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti nelle aree non remunerative. In altre parole, si realizza la sostituibilità sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito della disattivazione delle linee di accesso delle aree non remunerative da parte di Telecom Italia, gli operatori presenti nel mercato dell'accesso di rete fissa sono disponibili ad incrementare la capacità produttiva per fornire il servizio universale, oppure gli operatori presenti in altri mercati possono convertire parte della produzione per entrare nel mercato dell'accesso di telefonia vocale su rete fissa nell'ambito geografico delle aree non remunerative.

28. In un contesto di servizio universale, la sostituibilità dal lato dell'offerta può essere valutata solo attraverso un meccanismo di designazione *ex-ante* del fornitore del servizio universale al quale possono prendere parte a parità di condizioni tutti gli operatori di telecomunicazioni. Tale meccanismo di designazione *ex-ante* non è mai stato implementato nel settore delle telecomunicazioni italiano ed europeo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva dell'Autorità del 2002, in merito all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale, diversi operatori avevano espresso osservazioni anche sulla possibilità di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non è quindi possibile escludere a priori che gli operatori di telecomunicazioni possano essere interessati a partecipare ad un meccanismo di designazione *ex-ante* in ragione anche dei benefici indiretti derivanti dagli obblighi di servizio universale.

29. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che sussistano i presupposti economici per stabilire l'esistenza di un certo grado di sostituibilità potenziale anche dal lato dell'offerta del servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa in un contesto di servizio universale.

30. L'Autorità non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti dei consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla telefonia in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di servizio universale non esiste, per definizione, alcun tipo di concorrenza. Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita, dove i meccanismi di mercato falliscono ed è possibile la fornitura dei servizi stessi solo attraverso l'imposizione di obblighi normativi primari e secondari in capo ad uno o più operatori designati, al fine di tutelare determinate categorie di clienti finali (che risiedono in aree non remunerative, fanno uso di postazioni telefoniche pubbliche non remunerative ed hanno particolari esigenze sociali).

31. L'Autorità, sulla base di quanto premesso, ritiene che il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile offerti in un contesto di servizio universale sia particolarmente elevato e tale da rendere gli operatori di rete mobile soggetti contribuenti al fondo del servizio universale attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto.

32. L'Autorità ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresì che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dell'allegato 11 al Codice stesso.

(3) *L'esenzione dalla contribuzione al fondo.*

33. L'anno 2003 è stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi nei servizi al dettaglio di telefonia vocale. I costi di interconnessione degli operatori alternativi costituiscono tuttora una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva, infatti, che, diversi operatori hanno registrato, per l'anno 2003, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'allegato 11 del Codice.

34. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene, infatti, che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

A. QUESITO RELATIVO AI PARAGRAFI (2) E (3)

A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale?

B) LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUL QUESITO A.1.

35. In merito al meccanismo di ripartizione dei costi netti del servizio universale, due operatori (Telecom Italia e Wind) condividono le valutazioni dell'Autorità sul sistema di ripartizione del costo netto, comprese quelle riguardanti il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale.

36. Un operatore (Vodafone Omnitel) non condivide la metodologia utilizzata dall'Autorità per verificare l'esistenza di concorrenza tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Più precisamente, tale operatore afferma che un approccio coerente e rispettoso della normativa regolamentare e della sentenza del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, non può prescindere dallo svolgimento di una fase preliminare volta a definire il mercato rilevante nell'ambito del quale effettuare l'analisi della concorrenza. In tal senso, l'Autorità avrebbe dovuto svolgere un processo composto dalle seguenti tre fasi:

1) definizione del mercato rilevante anche attraverso l'analisi di sostituibilità dei servizi (fissi e mobili);

2) valutazione dell'iniquità dell'onere;

3) individuazione dei soggetti chiamati a contribuire.

L'operatore conclude sostenendo che l'estensione dell'obbligo di contribuzione a carico degli operatori mobili è ingiustificato, in quanto gli stessi non concorrendo con Telecom Italia sul mercato della telefonia vocale su rete fissa, non sono responsabili della pressione competitiva che determina l'iniquità del costo netto sostenuto.

Lo stesso operatore, con riferimento alla soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale, pari all'1% dei ricavi netti degli operatori, ritiene che una più corretta metodologia debba prevedere l'esclusione dei soli operatori nuovi entranti che non producono ricavi netti. A tal proposito, l'Autorità dovrebbe definire, in via preliminare, il concetto di «nuovo entrante» correlandolo al periodo di inizio dell'attività commerciale.

37. Gli operatori alternativi Eutelia e Tiscali che hanno presentato un contributo congiunto alla consultazione, affermano che la valutazione del grado di concorrenza raggiunto nel mercato della fonia vocale, limitata alla quota di mercato dei servizi di traffico non sia aderente alla reale situazione di mercato e che bisognerebbe prendere in considerazione anche la quota detenuta dall'operatore ex dominante nel mercato dell'accesso. In merito alla sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa nelle aree non remunerative, si condividono sostanzialmente le valutazioni dell'Autorità e le conseguenti conclusioni in merito

all'opportunità di inserire gli operatori mobili come soggetti contribuenti al fondo. Per quanto riguarda la fissazione della soglia di esenzione a carico degli operatori, si afferma che bisognerebbe tenere conto di due fattori, il primo relativo al fatto che l'attuale meccanismo di contribuzione al fondo non tiene conto dei ricavi netti per i servizi di accesso che andrebbero considerati visto che il cosiddetto ribilanciamento tariffario sull'accesso è già da tempo ampiamente avvenuto.

L'altro fattore è connesso al fatto che la consultazione in oggetto riguarda alcune modifiche metodologiche importanti inerenti alle modalità di calcolo del costo netto del servizio universale, tali modifiche che risponderebbero a ragioni di maggiore equità, determinerebbero un cambiamento delle quote di contribuzione e una riduzione della quota stessa soggetta a contribuzione. Gli operatori alternativi nel loro contributo affermano che, nelle more di una revisione delle metodologie di calcolo del costo netto del servizio universale bisognerebbe aumentare in misura congrua la soglia di esenzione al fine di non penalizzare gli operatori fissi nuovi entranti.

C) LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.

38. Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a carico delle imprese mira a ripartire tra tutti gli operatori concorrenti le perdite subite dal soggetto fornitore del servizio universale. A tale riguardo, l'Autorità ha determinato l'applicabilità del meccanismo di ripartizione sulla base del livello concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale offerto dagli operatori di rete fissa e mobile. Sempre ai fini di stabilire l'applicabilità del meccanismo di ripartizione l'Autorità ha altresì provveduto a valutare il grado di sostituibilità per le chiamate originate dalle aree non remunerative da rete fissa e da apparati di rete mobile nonché a stimare i benefici che derivano a terzi operatori dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia.

39. L'analisi della sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa, se diretta all'identificazione dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere strettamente legata alle finalità che la normativa comunitaria e nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del costo netto del servizio universale. L'istituto del servizio universale persegue, infatti, finalità sociali e di interesse pubblico non sempre raggiungibili attraverso i meccanismi di mercato. Per tale ragione, l'Autorità ritiene, coerentemente con la delibera n. 16/04/CIR, che i criteri di definizione dei mercati rilevanti, secondo criteri antitrust (per esempio test dell'ipotetico monopolista), non siano applicabili al contesto del servizio universale, per stabilire il meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori di telecomunicazioni. In tal senso, si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso sulla delibera n. 67/05/CIR, concernente la rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999.

40. L'accertamento della sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile deve essere, quindi, adattato al contesto del servizio universale. In merito a tale accertamento si richiama espressamente quanto già, effettuato metodologicamente con la delibera n. 16/04/CIR e indicato nell'ambito del punto 2.2 dell'allegato *B* alla delibera n. 22/06/CIR. Pertanto, l'Autorità ribadisce che il livello di sostituibilità accertato tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile risulta particolarmente elevato nell'ambito del servizio universale.

41. Si sottolinea che alcuni operatori chiamati a contribuire al fondo conseguono dei benefici netti dalla fornitura dei servizi che ricadono negli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. Ciò avvalora la scelta effettuata dall'Autorità di ricondurre l'analisi di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile a un contesto di servizio universale.

42. Alla luce di quanto evidenziato, l'Autorità, richiamando espressamente quanto affermato nel punto 2.2 dell'allegato *B* alla delibera n. 22/06/CIR, ritiene che gli operatori di rete fissa e di rete mobile siano obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 63 del Codice e dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice, alla contribuzione al fondo conformemente ai principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione di cui all'art. 63, comma 3, e art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11 al Codice.

43. In merito al meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo, l'Autorità ribadisce l'orientamento espresso in consultazione sulla base di quanto affermato nel paragrafo 3 dell'allegato *B* alla delibera n. 22/06/CIR. Il meccanismo di esenzione introdotto dall'Autorità, coerentemente con le finalità dell'art. 63, comma 3, del Codice, minimizza eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti che conseguono bassi ricavi e sostengono alti costi di interconnessione.

44. L'Autorità ritiene, pertanto, che il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale debba essere applicato per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale.

A) L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA (DELIBERA N. 22/06/CIR).

(4) *La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.*

45. Telecom Italia ha presentato all'Autorità la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'esercizio contabile 2003, la quale include tra i servizi previsti dal capo IV del Codice:

a) telefonia vocale composta da:

i) aree di centrale SL non remunerative;

ii) aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative;

iii) categorie agevolate di clienti;

iv) telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative.

46. Successivamente all'approvazione della delibera n. 16/04/CIR, Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto del servizio universale, al fine di recepire i cambiamenti alle tecniche di calcolo proposti

da Europe Economics, nell'esercizio di verifica del costo netto 2002, ed approvati dall'Autorità. L'impatto sul costo netto dei calcoli effettuati da Telecom Italia, *ante* e *post* delibera n. 16/04/CIR, sono riportati nella relazione finale di Europe Economics, allegata al presente provvedimento di consultazione pubblica.

(5) *Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio.*

(5.1) *La proposta di Telecom Italia.*

47. Telecom Italia ha impiegato una metodologia basata su dati geo-referenziati, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2003, per identificare *ex-ante* le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale.

48. Il calcolo del costo netto non è stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

49. Nell'esercizio di determinazione del costo netto 2003, Telecom Italia ha provveduto a recepire nel proprio sistema di calcolo (SusyXP) tutte le modifiche effettuate da Europe Economics nel corso dell'esercizio di verifica 2002 (con l'eccezione delle modifiche apportate ai costi commerciali e delle modifiche metodologiche) ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR.

50. Il costo netto presentato da Telecom Italia, derivante dall'applicazione della metodologia di calcolo prevista dal quadro normativo vigente, è risultato pari a 74,9 milioni di euro, *ante* valutazione dei relativi benefici indiretti.

51. La descrizione puntuale degli elementi di costo e di ricavo, afferenti il servizio di telefonia vocale offerto nelle aree non remunerative, è riportata nella relazione finale di Europe Economics.

(5.2) *La verifica di Europe Economics.*

52. Europe Economics, sulla base dell'attività di verifica del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della fonia vocale, è pervenuta alle seguenti conclusioni generali:

a) le procedure di calcolo inserite in SusyXP applicano correttamente quanto descritto nel documento metodologico e sono generalmente in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per il calcolo del costo netto relativo agli obblighi di servizio universale per la fonia vocale;

b) ciononostante, sono stati osservati specifici casi in cui è stato ritenuto che le tecniche di calcolo e i dati di *input* debbano essere modificati.

53. Al fine di rendere il calcolo del costo netto maggiormente accurato, Europe Economics ha apportato alcuni cambiamenti al modello presentato da Telecom Italia. Tali cambiamenti sono di seguito elencati:

a) aggiornamento tabelle di *input*;

b) allocazione dei costi di spostamento per interventi su centrali SL;

c) allocazione dei ricavi da contributi di installazione del raccordo abbonato;

d) calcolo del traffico entrante netto;

e) calcolo dei ricavi da traffico entrante netto;

f) condivisione del tracciato/cavo;

g) costo unitario della fibra ottica di collegamento del link SL-SGU;

h) costi della gestione commerciale;

i) costi amministrativi e di disallineamento temporale.

54. In merito alle questioni di natura metodologica, Telecom Italia ha presentato il calcolo del costo netto assumendo che in media i cespiti di rete si trovino al 50% della propria vita utile, in linea con il vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente all'esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilità. Europe Economics ha altresì introdotto, nell'esercizio di verifica dell'anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai cespiti completamente ammortizzati.

55. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics è di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 63,3 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (74,9 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo è quindi pari a 11,6 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale così ricalcolato è risultato pari a 44,4 milioni di euro.

(6) *Il costo netto delle categorie agevolate di clienti.*

(6.1) *La proposta di Telecom Italia.*

56. Telecom Italia ha presentato, per l'anno 2003, il costo netto relativo alle categorie agevolate di clienti che ammonta a circa 7,8 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.

57. Secondo quanto previsto dai suddetti provvedimenti, Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

58. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonché dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale).

59. Telecom Italia ha recepito nel proprio modello di calcolo, ad eccezione dell'elasticità dei consumi rispetto al reddito, tutte le modifiche apportate da Europe Eco-

nomics nell'esercizio di verifica del costo netto 2002 ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti è riportata nella relazione finale di Europe Economics.

(6.2) *La verifica di Europe Economics.*

60. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti: modifica dei ricavi mancati; eliminazione dei costi amministrativi; eliminazione dei costi per il disallineamento temporale.

61. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di clienti da 7,76 a 7,47 milioni di euro.

(7) *Il costo netto della telefonia pubblica.*

(7.1) *La proposta di Telecom Italia.*

62. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

63. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti. In applicazione di tali criteri, Telecom Italia ha presentato un costo netto della telefonia vocale pari a 28,8 milioni euro. Con l'approvazione della delibera n. 16/04/CIR l'Autorità ha accettato le rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia pubblica presentato da Telecom Italia. Telecom Italia ha quindi provveduto a recepire tali rettifiche nel proprio sistema di calcolo, pervenendo ad un costo netto pari a 14,5 milioni di euro, il quale è stato sottoposto alla verifica di Europe Economics.

(7.2) *La verifica di Europe Economics.*

64. L'esercizio di verifica del calcolo del costo netto della telefonia pubblica è stato effettuato a partire dal nuovo calcolo predisposto all'interno del sistema SusyXP da parte di Telecom Italia una volta recepite le rettifiche effettuate da Europe Economics ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR. Nel corso dell'attività di verifica Europe Economics ha rilevato alcuni errori sia dal punto di vista dell'approccio metodologico sia per quanto concerne le procedure di calcolo del costo netto utilizzate da TI.

65. Europe Economics ha dunque apportato alcune correzioni alle procedure di calcolo di seguito elencate:

a) postazioni di telefonia pubblica in luoghi di particolare rilevanza sociale ai sensi della delibera 290/01/CONS;

b) postazioni telefoniche pubbliche con ricavi da traffico nulli;

c) postazioni telefoniche pubbliche senza codice ISTAT;

d) file di costi unitari per impianti e apparati.

La descrizione puntuale delle modifiche apportate al calcolo del costo netto, sono riportate nella relazione finale di Europe Economics.

66. Europe Economics ha apportato altresì rettifiche alle procedure di calcolo e ai dati di *input*. Tali rettifiche, riportate in dettaglio nella relazione finale, hanno riguardato le poste contabili relative alla pulizia del parco impianti USO, alla percentuale di ricarico, ai ricavi mancati, ai ricavi da pubblicità, ai costi dei sistemi di gestione e della rete intelligente, ai costi commerciali, ai costi amministrativi, ai costi di disallineamento temporale e agli aspetti metodologici.

67. Il costo netto risultate dall'esercizio di verifica di Europe Economics si è attestato a 11,7 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia pubblica al netto dei cambiamenti metodologici che, così ricalcolato, è risultato pari a 9,2 milioni di euro.

(8) *I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da Europe Economics.*

68. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti è pari a 12,3 milioni di euro, risultanti dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio (10,2 milioni di euro) e del valore pubblicitario delle occasioni di contatto (2,1 milioni di euro).

69. Europe Economics ha quantificato i vantaggi di mercato derivanti dalla fedeltà al marchio e dal valore pubblicitario delle occasioni di contatto ed ha ritenuto che il ciclo di vita, la presenza diffusa ed il database dei clienti non abbiano generato alcun vantaggio a favore del soggetto fornitore del servizio universale. L'attività di verifica di Europe Economics ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. La quantificazione delle voci componenti i vantaggi di mercato è riportata nella seguente tabella n. 4.

TABELLA 4

VALUTAZIONE DEI VANTAGGI DI MERCATO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE DEL 2003

Benefici indiretti	Europe Economics 2003 – euro/Mil
1) Fedeltà al marchio	**15,4**
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto mailing	**1,7**
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto telefoni pubblici	**3,1**
4) Database cliente	**0**
5) Presenza diffusa	**0**
6) Effetto del ciclo di vita	**0**
Totale	**20,2**

Fonte : Europe Economics

70. L'analisi dettagliata relativa alla valutazione dei vantaggi di mercato di Europe Economics è descritta nella relazione finale sulla verifica del calcolo del costo netto, allegata al presente provvedimento.

71. Europe Economics in ottemperanza alla delibera n. 16/04/CIR ha infine sottratto dal costo netto complessivo l'ammontare totale dei vantaggi di mercato.

(9) *Le risultanze dell'esercizio di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003.*

72. L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono sintetizzati nella tabella sottostante.

TABELLA 6

RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO DELL'ANNO 2003 DI EUROPE ECONOMICS.

(Euro/milioni)

	Telecom Italia	Europe Economics (con cambiamenti metodologici)	Europe Economics (Senza cambiamenti metodologici)
	Costo netto	Costo netto	Costo Netto
Fonia Vocale	**74,9**	**11,6**	**44,4**
Telefonia Pubblica	**14,5**	**11,7**	**9,2**
Categorie Agevolate	**7,8**	**7,5**	**7,5**
Benefici Indiretti	**(12,3)**	**(20,2)**	**(20,2)**
Totale	**84,9**	**10,5**	**40,9**

73. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Più in particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo in merito al valore netto di sostituzione e alle minusvalenze nonché al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e delle vite utili dei cespiti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in modo disaggregato l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella propria relazione finale.

(9.1) *L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale.*

74. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere il finanziamento del costo netto ad operatori terzi, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse stato soggetto all'obbligo di fornitura.

75. Telecom Italia ha quindi presentato il calcolo del costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto e per quei costi che non avrebbe sostenuto in assenza degli obblighi di servizio universale. In tal senso, Telecom Italia ha inteso imputare nel calcolo del costo netto dei vari servizi anche i costi amministrativi e di disallineamento temporale.

76. L'Autorità, con la delibera n. 16/04/CIR ha stabilito che i costi amministrativi e di disallineamento temporale costituiscano un onere in capo a Telecom Italia qualora intenda richiedere il finanziamento del servizio universale all'Autorità. Peraltro l'art. 63, comma 2 del Codice prevede che possa essere finanziato esclusivamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60 del Codice, tra cui non figurano i costi di amministrativi e di disallineamento temporale. A questo proposito, l'Autorità ritiene che al fine di garantire l'efficienza delle attività di verifica, tali voci di costo non debbano essere imputate e presentate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto dei futuri esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2005 incluso).

(9.2) *L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti.*

77. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha utilizzato anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, la quale ha definito un bacino di aree potenzialmente non remunerative, sulla base di dati geo-referenziati e di profittevolezza, al fine di individuare le aree che Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

78. Telecom ha altresì presentato il costo netto della fornitura del servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clienti.

79. Europe Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Tali rettifiche sono separate in funzione della natura della modifica apportata e sono distinte in rettifiche metodologiche e rettifiche alle tecniche di calcolo e dati di *input*. Più in particolare, Europe Economics ha inteso da un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti la valorizzazione del capitale impiegato, già applicati per il calcolo del costo netto 2002, e dall'altro ha introdotto nuove modifiche metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale proposito, Europe Economics nel corso delle attività di verifica ha rilevato che talune categorie di cespiti risultavano totalmente ammortizzate anche se in esercizio. Europe

Economics ha quindi proceduto ad allungare le vite utili dei cespiti al fine di riflettere il maggior utilizzo del cespite rispetto ai piani di ammortamento di Telecom Italia.

80. Sulla base dei cambiamenti metodologici e alle tecniche di calcolo nonché ai dati di *input*, Europe Economics è pervenuta ad un ammontare di costo netto delle aree non remunerative pari a 11,6 milioni di euro.

81. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorità, ha inteso separare le questioni relative alle tecniche di calcolo dalle questioni metodologiche concernenti il costo netto. Più in dettaglio, l'Autorità ha stabilito che le modifiche metodologiche, apportate al calcolo del costo netto, possono essere implementate solo a seguito di un processo di consultazione pubblica volto ad acquisire le osservazioni di tutti gli operatori di mercato. La metodologia deve definire criteri generali di base, al fine di fornire coerenza e continuità di calcolo nel medio periodo. È pertanto evidente che non tutte le modifiche apportate al calcolo del costo netto, da parte del soggetto revisore, comportano un cambiamento della metodologia di base. In tal senso, l'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR ha stabilito, sulla base di criteri e dati geo-referenziati, un bacino di aree potenzialmente non remunerative, fissato per ventiquattro mesi, al di fuori del quale Telecom Italia non ha facoltà di richiedere un costo netto, anche se sul territorio nazionale dovesse rilevare altre aree in perdita.

82. Europe Economics ha effettuato una serie di cambiamenti metodologici tra cui il metodo di valutazione del capitale impiegato e di determinazione delle vite utili dei cespiti. Tali cambiamenti hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto e pertanto, l'Autorità ritiene che i suddetti cambiamenti metodologici debbano essere oggetto di un processo di consultazione pubblica e non introdotte nel calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003.

83. In merito alle modifiche alle tecniche di calcolo e ai dati di *input*, Europe Economics ha riscontrato la necessità di apportare delle rettifiche rispetto ai valori di costo presentati da Telecom Italia. L'Autorità ritiene che tali rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto delle aree non remunerative siano pienamente giustificate.

84. L'Autorità ritiene pertanto opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e aree armadio), con i cambiamenti metodologici (pari a 11,6 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 44,4 milioni di euro.

85. In merito alle categorie agevolate, l'Autorità ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice delle comunicazioni, il relativo costo netto nella misura di 7,5 milioni di euro stabilita da Europe Economics.

86. L'Autorità ritiene quindi che il costo netto delle aree non remunerative (SL e armadio) quantificato in 44,4 milioni di euro e il costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe Economics in 7,5 milioni di euro sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.

(9.3) *L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica.*

87. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di distribuzione territoriale stabiliti dall'Autorità anche attraverso la delibera n. 16/04/CIR.

88. Nell'esercizio di verifica del costo netto, Europe Economics ha apportato una serie di rettifiche di carattere metodologico sia riferite alle procedure di calcolo.

89. Ribadendo quanto già evidenziato sugli aspetti metodologico-contabili, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per la telefonia pubblica con i cambiamenti metodologici (pari a 11,7 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 9,2 milioni di euro.

(9.4) *La valutazione dei vantaggi di mercato.*

90. L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione. D'altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto nell'ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Europe Economics sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale e confermano le metodologie di calcolo utilizzate per il costo netto 2002 e dalle società Analysys e NERA rispettivamente per il costo netto 2001 e 2000.

TABELLA 7

VALUTAZIONE DEI BENEFICI INDIRETTI PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002

(Euro/milioni)

Benefici indiretti	Europe Economics 2003 – euro/Mil.	Europe Economics 2002 – euro/Mil.	Analysys 2001 – euro/Mil.	NERA 2000 – euro/Mil.
1) Fedeltà al marchio	**15,4**	24,7	25,3	20,4
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto mailing	**1,7**	1,8	2,6	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto telefoni pubblici	**3,1**	2,4	3,1	5,9
4) Database cliente	**0**	0	0	0,13
5) Presenza diffusa	**0**	0	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	**0**	0	0	1,7
Totale	**20,2**	28,8	31,0	32,4

L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica che i vantaggi di mercato stimati da Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro.

(10) *Finanziamento del servizio universale.*

91. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo, di cui all'art. 4 dell'allegato 11 del Codice, risulta pari, nell'ipotesi di ammettere i cambiamenti metodologici a € 10.712.341 mentre, nell'ipotesi di escludere i cambiamenti metodologici, lo stesso risulta pari a € 41.039.340. Tali valori, riassunti nella tabella 9, comprendono, in entrambe le ipotesi proposte in consultazione pubblica, il costo netto ammissibile al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale e gli oneri (€ 164.000 IVA compresa) relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione è sintetizzato in tabella 9.

TABELLA 9

ONERE COMPLESSIVO
DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2003

(Euro/milioni)

	(Proposta con cambiamenti metodologici)	Proposta senza cambiamenti metodologici)
	Costo netto	Costo Netto
Fonia Vocale	**11,6**	**44,4**
Telefonia Pubblica	**11,7**	**9,2**
Categorie Agevolate	**7,5**	**7,5**
Benefici Indiretti	**(20,2)**	**(20,2)**
Costo di verifica del calolo	**0,16**	**0,16**
Totale	**10,71**	**41,04**

92. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale dell'anno 2003, l'Autorità ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo sulla base delle modalità di calcolo.

93. L'Autorità ha pertanto determinato le seguenti percentuali di contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:

TABELLA 10

QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Soggetto debitore	Quota di contribuzione
Telecom Italia	30,1%
Telecom Italia Mobile	29,3%
Vodafone Omnitel	22,5%
Wind TLC	14,5%
Telecom Italia Sparkle	3,6%
Totali	100,0%

B. Quesiti relativi alla sezione (9).

B.1. Quesiti relativi alla sezione (9.2).

B.1.1. Quale delle proposte dell'Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative SL e armadio), ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo del costo netto per l'anno 2001) riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti nonché alla vita utile dei cespiti derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

B.1.2. Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura presentata da Europe Economics e dall'Autorità?

B.2. Quesito relativo alla sezione (9.3).

B.2.1. Quale delle proposte dell'Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

B.3. Quesito relativo alla sezione (9.4).

B.3.1. Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione i vantaggi di mercato nella misura presentata da Europe Economics.

C. Quesito relativo alla sezione (10).

C.1. Quale delle proposte dell'Autorità, di cui alla tabella 9, si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'adozione del meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 in relazione alle voci di costo e di ricavo previste dall'allegato 11 al Codice?

B) LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUI QUESITI DA B.1 A C.1.

94. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 il costo netto delle aree non remunerative ma ritiene necessario escludere l'applicazione dei cambiamenti metodologici citati nel testo della consultazione che introdurrebbero un elemento di discontinuità metodologica e di incoerenza a livello regolatorio rispetto alle decisioni susseguitesi in materia di SU dal 1998 ad oggi e, in particolare, rispetto alle decisioni sul costo netto 2001 (delibera n. 14/02/CIR) e 2002 (delibera n. 16/04/CIR). Secondo Telecom Italia, posto che le modifiche metodologiche dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dell'Autorità e non proposte dal Revisore, le modifiche avanzate sulla definizione del bacino di aree non remunerative, se accettate, condurrebbero a una situazione di incoerenza tra le metodologie di

costo impiegate a suo tempo per pervenire alla definizione delle aree non remunerative e quelle utilizzate adesso per calcolare il costo netto effettivo per l'anno 2003 in riferimento a tali medesime aree. Ciò comporta quindi una incoerenza regolatoria suscettibile di censura sul piano amministrativo.

95. In tutti gli altri contributi si afferma la necessità di recepire al più presto le modifiche metodologiche proposte dal Revisore. Non risulta, infatti, accettabile per gli operatori alternativi di telefonia fissa e per la maggioranza degli operatori di telefonia mobile, rendere tali modifiche applicabili solamente a partire dal procedimento relativo all'anno 2004.

In particolare, un operatore di telefonia mobile (Vodafone Omnitel) ritiene che il calcolo della quota di deprezzamento effettuato dal revisore sia in linea con i principi normativi per il recupero dei costi, conforme con la pratica regolatoria e coerente con la Raccomandazione della Commissione europea e con la delibera n. 399/02/CONS relativa all'applicazione dei costi correnti per la rete di trasporto.

Lo stesso operatore ritiene corretto includere nel calcolo dell'esercizio corrente le sole minusvalenze sostenute coerentemente con un principio di efficienza. È corretto non includere nel calcolo le perdite da radiazione degli anni precedenti. L'operatore ritiene, inoltre, condivisibile l'approccio del Revisore con riferimento alla determinazione della quota di investimento su cui calcolare il costo del capitale. Il rapporto tra Net Book Value e Gross Book Value (NBV/GBV), infatti, in luogo dell'assunzione arbitraria adottata da Telecom Italia di una vita utile residua del 50% come già considerato per il procedimento 1999, 2000, 2001 e 2002, assicura oggettività e accuratezza all'analisi. L'operatore concorda sull'eliminazione dal calcolo del costo netto dei costi relativi ai cespiti completamente ammortizzati, sia con riferimento alle quote di ammortamento, sia alle voci del capitale impiegato. Conseguentemente e coerentemente con la disciplina di bilancio e le prescrizioni della delibera n. 399/02/CONS, ritiene non accettabile la proposta del Revisore di allungamento della vita utile delle varie categorie di cespiti.

96. Gli operatori alternativi di telefonia fissa concordano sul recepimento di tutte le modifiche metodologiche avanzate dal revisore nel provvedimento finale, ma le considerano non tanto modifiche quanto correzioni di errori metodologici fino ad oggi realizzati, nonché affinamenti concernenti le più appropriate tecniche di calcolo utilizzabili.

97. In merito alle categorie agevolate di clienti, gli operatori intervenuti nella consultazione concordano con l'orientamento dell'Autorità di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo netto. Come unica eccezione, Telecom Italia segnala il proprio dissenso sulla riduzione dei ricavi mancati effettuata dal Revisore in base all'effetto dell'elasticità ai consumi telefonici legato al maggior reddito disponibile per i clienti agevolati in seguito all'ottenimento dell'agevolazione. Telecom Italia ritiene, infatti, irrealistico che chi rientra nelle categorie agevolate trasformi in maggiori consumi telefonici il risparmio conseguito con la riduzione del canone di abbonamento.

98. In merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti derivanti dall'attività di verifica del costo netto, l'operatore Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica escludendo quei cambiamenti di natura metodologica citati nel quesito che avrebbero introdotto elementi di discontinuità e incoerenza rispetto alle decisioni susseguitesi in materia di SU fino ad oggi, in particolare, rispetto a quelle relative all'anno 2001 (delibera n. 14/02/CIR) e all'anno 2002 (delibera n. 16/04/CIR).

99. Gli operatori di telefonia mobile, intervenuti alla consultazione, concordano con i correttivi apportati dal Revisore, sebbene un operatore evidenzia di non condividere esclusivamente la modifica relativa al calcolo della vita utile dei cespiti.

Telecom Italia ritiene che il calcolo dei benefici indiretti realizzato dal Revisore, con particolare riferimento alla voce «fedeltà del marchio», determina un ammontare complessivo eccessivamente elevato. Telecom Italia afferma che il beneficio suddetto è prossimo allo zero e comunque decrescente nel tempo per effetto della maggiore concorrenza presente nel mercato della fonia vocale e del crescente grado di conoscenza da parte degli utenti della presenza di operatori alternativi.

A fronte della quantificazione dei vantaggi di mercato per la fedeltà al marchio effettuata dal Revisore che contempla un ammontare pari a 15,4 milioni di euro (l'ammontare complessivo dei vantaggi di mercato è, secondo le stime del Revisore, pari a 20,2 milioni di euro) Telecom Italia chiede che tali benefici siano posti pari a 10,2 milioni di euro (la proposta presentata da Telecom Italia prevede che il totale dei vantaggi di mercato sia pari a 12,3 milioni di euro in totale).

100. Gli operatori di telefonia mobile ritengono condivisibile la proposta dell'Autorità di ammettere il meccanismo di ripartizione del costo netto relativo ai vantaggi di mercato.

Un operatore evidenzia l'opportunità di esaminare attentamente il tema della valutazione della fedeltà al marchio quale voce preponderante tra quelle relative ai benefici indiretti, così come viene fatto dal regolatore inglese.

Per quanto riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un operatore mobile (Wind) ha approfondito la necessità di considerare l'importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della denominazione commerciale che deriva a Telecom Italia dal fatto di essere il fornitore del SU, tale beneficio risulta correlato ma non identico a quello inerente alla fedeltà del

marchio. Tale ultimo beneficio, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore risulta essere, anche secondo quando affermato nell'allegato 11 al Codice, distinto dal beneficio relativo al riconoscimento della denominazione commerciale. La quantificazione di tali benefici, peraltro, a parere dell'operatore in questione, risulterebbe molto più elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore.

101. Un operatore mobile (Vodafone Omnitel), con riferimento alla valutazione dei benefici indiretti, ritiene necessario che la tematica venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarietà nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti. Si ritiene necessario che sia svolta una specifica analisi sul tema suddetto al fine di definire una metodologia chiara e condivisa applicabile già a partire dal procedimento relativo all'anno 2004.

102. Per quanto concerne il finanziamento del servizio universale, gli operatori hanno generalmente richiesto una modifica del valore complessivo del costo netto sulla base delle osservazioni che ciascuno di essi ha esposto nel proprio contributo. Hanno, peraltro, affermato la necessità di recepire e applicare i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics.

C) LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.

103. L'esercizio di verifica del costo netto da parte di Europe Economics prevede il controllo del calcolo dei costi netti presentati da Telecom Italia per i servizi inclusi nel contenuto del servizio universale, tra cui il servizio di telefonia vocale nelle aree non remunerative, l'applicazione di condizioni economiche agevolate a particolari categorie di clienti e il servizio di telefonia pubblica.

104. I risultati della verifica del calcolo del costo netto 2003, prodotte prodotti da Europe Economics, hanno mostrato un ammontare di costo netto complessivo, tenuto conto dei vantaggi di mercato, pari a 10.712.341 euro. La verifica del costo netto ha comportato aggiustamenti sia di natura tecnica, derivanti da inefficienze di Telecom Italia, sia di natura metodologica, tra cui per esempio i metodi di ammortamento e di calcolo del capitale impiegato. Europe Economics ha, inoltre, indicato, nella propria relazione, l'ammontare di costo netto, tenuto conto dei vantaggi di mercato, escludendo i cambiamenti metodologici, ma lasciando invariate le rettifiche di natura tecnica. Il costo netto così calcolato è risultato pari a 41.039.340 euro.

105. Come già valutato nelle delibere n. 16/04/CIR e n. 22/06/CIR, l'applicazione dei cambiamenti metodologici apportati da Europe Economics comporta la modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative identificato dalla delibera n. 14/02/CIR, nell'ambito della verifica del costo netto per l'esercizio 2001.

106. Le osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate dall'Autorità in merito al problema della stabilizzazione della metodologia di calcolo del costo netto. L'Autorità, infatti, già con la delibera n. 16/04/CIR aveva valutato e considerato corretti dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati da Europe Economics. L'Autorità, tuttavia, aveva rilevato che tali aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non remunerative contravvenendo così a quanto stabilito dalla delibera n. 14/02/CIR.

107. Le rettifiche apportate da Europe Economics, già nel 2002, al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuità metodologica rispetto alla metodologia adottata per il calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della nuova metodologia di calcolo, introdotta da Europe Economics, ha così comportato un impatto significativo nella modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative.

108. L'Autorità, infatti, con la delibera n. 14/02/CIR aveva provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente le aree potenzialmente non remunerative. Sulla base di tale provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare le aree effettivamente non profittevoli solo all'interno del bacino di aree potenzialmente non remunerative, fissando un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nell'ambito del quale tale metodologia di identificazione sarebbe dovuta rimanere congelata. Il bacino di aree non remunerative è definito in una fase precedente il calcolo del costo netto e si basa sull'analisi di dati geo-referenziati relativi al reddito medio della popolazione residente nell'area, all'altitudine, alla numerosità della popolazione residente, alla presenza di clientela affari. Tale fase prescinde dall'uso delle diverse metodologie contabili per il calcolo dei costi relativi all'offerta del servizio di telefonia vocale nell'ambito delle aree servite dalle centrali SL. L'analisi dei dati geo-referenziati permette di stabilire a priori la remuneratività potenziale dell'area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire se Telecom Italia avrebbe deciso sulla base di una libera politica aziendale di servire o meno una determinata area.

109. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics oltre a comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto, implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia è tenuta a valutare la profittabilità a o meno del servizio di telefonia vocale offerto in regime di servizio universale. In ragione di tale modifica, l'Autorità, pur ritenendo necessario procedere, a partire dal 2004, ad una revisione dei criteri d'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative nonché di calcolo del costo netto, non reputa tuttavia sussistere i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo per il costo netto 2003, considerato che eventuali modifiche alla metodologia possono

avere impatto sul bacino delle aree non remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva rimanere «congelato» per almeno ventiquattro mesi.

110. È pertanto evidente che, in considerazione degli effetti sul calcolo del costo netto e sul finanziamento del servizio universale, i cambiamenti metodologici devono essere applicati successivamente al periodo di ventiquattro mesi indicato dalla delibera n. 14/02/CIR. Tali cambiamenti, peraltro, devono essere soggetti a un processo di consultazione pubblica precedente all'implementazione, cosa infatti avvenuta con la delibera n. 22/06/CIR.

111. Infatti, l'Autorità ha ritenuto con la delibera n. 22/06/CIR di separare le risultanze del controllo del calcolo del costo netto 2003 dalle questioni metodologiche, applicabili a partire dall'esercizio 2004 e per una durata complessiva non inferiore a tre esercizi contabili.

112. L'Autorità ha, dunque, valutato le rettifiche di natura tecnica apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto 2003 presentato da Telecom Italia. Non sono state rilevate nell'ambito della consultazione pubblica osservazioni degli operatori, tali da giustificare rettifiche di natura tecnica al calcolo del costo netto 2003.

113. L'Autorità ritiene, pertanto, che le risultanze del controllo del costo netto, senza i cambiamenti metodologici, siano economicamente giustificate e pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. In particolare, sono stati ritenuti ammissibili al meccanismo di finanziamento, anche sulla base delle considerazioni già espresse nell'allegato *B* alla delibera n. 22/06/CIR, i seguenti importi e voci di costo netto:

costo netto delle aree SL e armadio nella misura di 44,4 milioni di euro;

costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura di 7,5 milioni di euro;

costo netto della telefonia pubblica nella misura di 9,2 milioni di euro.

114. Per quanto concerne i vantaggi di mercato, Europe Economics ha stimato i benefici indiretti nella misura di 20,2 milioni di euro. In particolare, Europe Economics ha ritenuto che, in merito alle voci di vantaggi di mercato previsti dall'allegato 11 al Codice, solo la fedeltà al marchio e le occasioni di contatto derivanti dalla telefonia pubblica e dalla fatturazione commerciale presentassero benefici finanziariamente misurabili. Per tali voci di vantaggi di mercato, Europe Economics ha quindi stimato i seguenti importi:

fedeltà al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;

valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;

valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.

115. Con particolare riferimento ai vantaggi derivanti dalla fedeltà al marchio, un operatore, nell'ambito della consultazione pubblica, ha osservato che la valutazione dei vantaggi di mercato dovrebbe essere affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarietà nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti.

116. Un altro operatore ha segnalato la necessità di approfondire i vantaggi di mercato ed in particolare i benefici della fedeltà al marchio in ragione di una possibile sottostima di tali vantaggi.

117. In merito a tali questioni, l'Autorità ritiene che una più compiuta valutazione di tale questione volta, tra l'altro, a meglio precisare gli effetti sui ricavi mancati derivanti dal comportamento di quei clienti «fedeli» che lascerebbero Telecom Italia qualora non fosse fornitore del servizio universale, possa essere trattata nell'ambito della revisione della metodologia complessiva del servizio universale, da applicarsi a partire dall'esercizio 2004. La determinazione delle voci di ricavi e dell'importo allocabile ai vantaggi di mercato da fedeltà al marchio richiede infatti un'attenta e complessa attività, suscettibile di comportare variazioni alla metodologia sino ad ora utilizzata e che potrà pertanto essere ricondotta nell'ambito della predetta revisione.

118. L'Autorità ritiene quindi che i seguenti importi e voci di vantaggi di mercato, proposti da Europe Economics, siano giustificati ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione:

fedeltà al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;

valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;

valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.

119. L'Autorità ritiene altresì che l'ammontare complessivo dei vantaggi di mercato, pari a 20,2 milioni di euro, valutati sulla base dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, dell'allegato 11 al Codice, debba essere detratto dal costo netto complessivo dato dalla somma dei costi netti degli obblighi di servizio universale previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57, e 59, comma 2.

120. L'Autorità ritiene pertanto giustificata l'applicazione del meccanismo di ripartizione, utilizzando il fondo per finanziamento del servizio universale, per un ammontare complessivo di costo netto pari a euro 41.039.340, tenuto conto dei vantaggi di mercato e del costo della verifica svolta da Europe Economics.

121. Così come affermato nella delibera n. 16/04/CIR e nell'ambito della consultazione pubblica relativa alla quantificazione del costo del servizio universale sostenuto da Telecom Italia nel 2003 di cui alla delibera n. 22/06/CIR, l'Autorità, pur considerando che i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics possano apportare miglioramenti nelle tecniche di calcolo del costo netto del servizio universale, ritiene necessario valutare tali modifiche all'interno di un processo di revisione metodologica.

122. L'Autorità ritiene quindi che per ragioni di continuità e di coerenza nelle metodologie di calcolo del costo netto, gli eventuali cambiamenti metodologici saranno implementati a partire dall'esercizio 2004. L'Autorità pertanto ribadisce che le risultanze della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 22/06/CIR, concernenti in particolare la revisione della metodologia del servizio universale, saranno oggetto di un separato provvedimento.

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003 è applicabile.

2. Il costo netto derivante dagli obblighi previsti dall'art. 54 del Codice per la fornitura del servizio di accesso agli utenti finali da una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative) per l'anno 2003 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 44,4 milioni di euro.

3. Il costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 56 del Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento per l'anno 2003 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 9,2 milioni di euro.

4. Il costo netto 2003 derivante dagli obblighi previsti dagli articoli 57 e 59 comma 2 del Codice per la fornitura di misure speciali destinate agli utenti disabili, nonché per garantire l'accessibilità delle tariffe è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 7,5 milioni di euro.

5. I vantaggi di mercato per l'anno 2003 sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro e detratti dal costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del Codice.

6. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale per l'anno 2003, il costo netto complessivo di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di mercato, è pari a 40,9 milioni di euro, cui è aggiunto il costo della verifica pari a 0,16 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 41 milioni di euro.

Art. 2.

Meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. La soglia di esenzione per la contribuzione al fondo è fissata nella misura dell'1% dei ricavi netti calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 al Codice.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Sono obbligate alla contribuzione al fondo del servizio universale le seguenti società: Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a, Telecom Italia Sparkle.

2. Le quote di contribuzione al fondo sono fissate nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetti debitori	Quote di contribuzione	Finanziamento del servizio universale
Telecom Italia	30,1%	12.352.841
Telecom Italia Mobile	29,3%	12.024.527
Vodafone Omnitel	22,5%	9.233.852
Wind TLC	14,5%	5.950.704
Telecom Italia Sparkle	3,6%	1.477.416
Totale contribuzione	100,0%	41.039.340
Quota del Fondo da versare all'Autorità per il costo della verifica	-	*164.000*

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la «Verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003» sono notificati alle società Telecom Italia, Telecom Italia Sparkle, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini di cui all'art. 64, comma 2, del Codice, sul sito web dell'Autorità.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 febbraio 2007

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
D'ANGELO

07A02971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno, estrazione 29 marzo 2007, in Roma.

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie C n. 12306 di € 500.000,00 abbinato al Carnevale di Viareggio;

2) biglietto serie A n. 81490 di € 100.000,00 abbinato al Carnevale di Villa Literno.

Premi di seconda categoria

n. 10 premi di € 10.000,00 cadauno:

biglietto serie A n. 79130;
biglietto serie D n. 27158;
biglietto serie B n. 50981;
biglietto serie B n. 56946;
biglietto serie B n. 55894;
biglietto serie A n. 22444;
biglietto serie A n. 56401;
biglietto serie A n. 88836;
biglietto serie B n. 17243;
biglietto serie B n. 21232.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) biglietto serie C 12306 € 1.000,00;

2) biglietto serie A 81490 € 700,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 400,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali - via Campo Boario 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180º giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

07A03070

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3347
Yen	157,91
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5805
Corona ceca	27,986
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67900
Fiorino ungherese	247,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8705
Nuovo leu romeno	3,3618
Corona svedese	9,3182
Corona slovacca	33,591
Franco svizzero	1,6211
Corona islandese	88,28
Corona norvegese	8,1270
Kuna croata	7,3765
Rublo russo	34,6960
Nuova lira turca	1,8538
Dollaro australiano	1,6490
Dollaro canadese	1,5429
Yuan cinese	10,3218
Dollaro di Hong Kong	10,4288
Rupia indonesiana	12173,13
Won sudcoreano	1255,62
Ringgit malese	4,6054
Dollaro neozelandese	1,8579
Peso filippino	64,079
Dollaro di Singapore	2,0242
Baht tailandese	43,200
Rand sudafricano	9,6829

Cambi del giorno 28 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3348
Yen	156,38
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5807
Corona ceca	28,075
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67950
Fiorino ungherese	249,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8836
Nuovo leu romeno	3,3665
Corona svedese	9,3190
Corona slovacca	33,518
Franco svizzero	1,6164
Corona islandese	88,31
Corona norvegese	8,1335
Kuna croata	7,3825
Rublo russo	34,6950
Nuova lira turca	1,8612
Dollaro australiano	1,6532
Dollaro canadese	1,5477
Yuan cinese	10,3173
Dollaro di Hong Kong	10,4293
Rupia indonesiana	12212,75
Won sudcoreano	1254,11
Ringgit malese	4,6213
Dollaro neozelandese	1,8702
Peso filippino	64,471
Dollaro di Singapore	2,0260
Baht tailandese	42,711
Rand sudafricano	9,7390

Cambi del giorno 29 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3352
Yen	156,75
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5807
Corona ceca	28,035
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67930
Fiorino ungherese	248,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8697
Nuovo leu romeno	3,3640
Corona svedese	9,3370
Corona slovacca	33,381
Franco svizzero	1,6215

Corona islandese	88,24
Corona norvegese	8,1020
Kuna croata	7,3906
Rublo russo	34,7020
Nuova lira turca	1,8598
Dollaro australiano	1,6506
Dollaro canadese	1,5487
Yuan cinese	10,3171
Dollaro di Hong Kong	10,4322
Rupia indonesiana	12187,04
Won sudcoreano	1256,22
Ringgit malese	4,6124
Dollaro neozelandese	1,8713
Peso filippino	64,357
Dollaro di Singapore	2,0274
Baht tailandese	43,160
Rand sudafricano	9,7745

Cambi del giorno 30 marzo 2007

Dollaro USA	1,3318
Yen	157,32
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5807
Corona ceca	28,010
Corona danese	7,4508
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67980
Fiorino ungherese	247,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8668
Nuovo leu romeno	3,3547
Corona svedese	9,3462
Corona slovacca	33,340
Franco svizzero	1,6247
Corona islandese	87,69
Corona norvegese	8,1190
Kuna croata	7,4050
Rublo russo	34,6580
Nuova lira turca	1,8455
Dollaro australiano	1,6484
Dollaro canadese	1,5366
Yuan cinese	10,2951
Dollaro di Hong Kong	10,4070
Rupia indonesiana	12152,68
Won sudcoreano	1253,02
Ringgit malese	4,6047
Dollaro neozelandese	1,8644
Peso filippino	64,200
Dollaro di Singapore	2,0204
Baht tailandese	43,057
Rand sudafricano	9,7005

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A03119

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «ProMeris Duo Spot-on»

Provvedimento n. 34 del 13 marzo 2007

Specialità medicinale: PROMERIS DUO SPOT-ON.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Forth Dodge Animal Health - Holland.

Rappresentante in Italia: Forth Dodge Animal Health S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/065/001 - 100.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793016;

EU/2/06/065/002 - 100.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793028;

EU/2/06/065/003 - 199.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793030;

EU/2/06/065/004 - 199.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793042;

EU/2/06/065/005 - 499.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 3.33 ml - N.I.N. 103793055;

EU/2/06/065/006 - 499.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 3.33 ml - N.I.N. 103793067;

EU/2/06/065/007 - 799.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793079;

EU/2/06/065/008 - 799.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793081;

EU/2/06/065/009 - 999 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 6.66 ml - N.I.N. 103793093;

EU/2/06/065/010 - 999 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 6.66 ml - N.I.N. 103793105.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 19 dicembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A03008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», registrata con Reg. (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000, nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del Reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 (attuale regolamento CE n. 510/2006), presentata dal Consorzio di Tutela Limone di Sorrento IGP con sede legale in Vico Equense (Napoli), via Domenico Caccioppoli, 25;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Limone di Sorrento» riguarda essenzialmente la correzione del logo della denominazione che per mero errore riportava la dicitura «Limoni di Sorrento» e l'eliminazione dei riferimenti alle procedure che risultavano non compatibili con l'attuale regolamentazione comunitaria;

Ritenuto che la modifica apportata risulta non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CEE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla Regione Campania;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Limone di Sorrento» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE DI SORRENTO»

Art. 1.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» è riservata ai limoni che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento - sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"».

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone di Sorrento» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, è ubicata l'isola di Capri.

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:

n. 184 Punta Orlando - II S.E.;

n. 196 Sorrento - I N.E.;

n. 197 Positano - IV N.O.;

n. 196 Isola di Capri - I S.O.

Perimetrazione dell'area interessata.

Penisola sorrentina.

Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del «Limone di Sorrento» inizia ad est dello «Scoglio Tre Fratelli» (comune di Vico Equense), risale lungo il «Fosso Sperlonga» fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il «Rivolo Vergini». Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incrociare la «strada R. Bosco», km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva «Tuoro», km 5,78 e scende diritto verso «Rivo dell'Arco»; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara.

Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la «statale R. Bosco» in località Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota +277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera «Scaricatoio»; prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorvo e all'imbocco segue la linea di livello a quota +321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota +250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitanti di via Pontercorvo, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota +300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota +400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota +250 s.l.m. mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le località di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.

Dal rivo il limite superiore degrada fino al mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.

All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando da quota +200 a +325. Da Petrale si segue quota +325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli - Mar Tirreno.

Isola di Capri.

Comprende l'intero territorio di Capri ed Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

Il sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali preferibilmente di legno di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00) utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1º gennaio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo.

La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone di Sorrento», sono iscritti nell'apposito albo, attivato, tenuto aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene l'albo, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo può rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma di frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr;

i limoni con peso inferiore ad 85 gr ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale: assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carrellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino, abbandondante (resa non inferiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» deve avvenire secondo le seguenti modalità. La I.G.P. «Limone di Sorrento» nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sul 80% del prodotto, ovvero deve essere posta in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

«Limone di Sorrento» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta «Limone di Sorrento» sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare è di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta «Limone di Sorrento» è di colore nero.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al nome geografico «Sorrento» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone di Sorrento» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone di Sorrento» mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» per i prodotti elaborati e o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

07A03006

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2989 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

035882012/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

035882164/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

035882467/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

035882479/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

035882481/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/al;

035882493/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

035882505/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

035882517/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

035882529/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister al/al;

035882531/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

035882543/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

035882556/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

035882568/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/al;

035882570/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

035882582/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

035882594/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

035882606/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001-003/II/016, II/20, NL/H/0344/004/II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Contestualmente al presente provvedimento si intende formalizzata anche la variazione NL/H/0344/001-003/W01 già implementata nel decreto A.I.C. n. 953 del 26 gennaio 2004.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluoxetina Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/R/56 del 28 febbraio 2007

Specialità medicinale: FLUOXETINA MERCK GENERICS.
Confezioni:

035301011/M - flacone hdpe 10 capsule rigide da 20 mg;
035301023/M - flacone hdpe 14 capsule rigide da 20 mg;
035301035/M - flacone hdpe 20 capsule rigide da 20 mg;
035301047/M - flacone hdpe 28 capsule rigide da 20 mg;
035301050/M - flacone hdpe 30 capsule rigide da 20 mg;
035301062/M - flacone hdpe 50 capsule rigide da 20 mg;
035301074/M - flacone hdpe 60 capsule rigide da 20 mg;
035301086/M - flacone hdpe 90 capsule rigide da 20 mg;
035301098/M - flacone hdpe 100 capsule rigide da 20 mg;
035301100/M - blister pvc/pvdc/al 10 capsule rigide da 20 mg;
035301112/M - blister pvc/pvdc/al 14 capsule rigide da 20 mg;
035301124/M - blister pvc/pvdc/al 20 capsule rigide da 20 mg;
035301136/M - blister pvc/pvdc/al 28 capsule rigide da 20 mg;
035301148/M - blister pvc/pvdc/al 30 capsule rigide da 20 mg;
035301151/M - blister pvc/pvdc/al 50 capsule rigide da 20 mg;
035301163/M - blister pvc/pvdc/al 60 capsule rigide da 20 mg;
035301175/M - blister pvc/pvdc/al 90 capsule rigide da 20 mg;
035301187/M - blister pvc/pvdc/al 100 capsule rigide da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0118/001/N01, R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 6.1 ed ulteriori modifiche a seguito della conclusione della procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03053

Revoca del provvedimento UPC/II/2862 del 31 gennaio 2007 relativo alla specialità medicinale «Eligard»

Estratto provvedimento UPC/II/2957 del 28 febbraio 2007

Specialità medicinale: ELIGARD.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: DE/H/0508/001-002/II/007.

Annullamento provvedimento UPC/II/2862/2007 del 31 gennaio 2007 emesso per mero errore materiale il cui estratto è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 della *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2007 alla pagina 8.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03052

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della 3ª edizione del regolamento «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri»

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2007 è stata adottata la 3ª edizione del regolamento «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

07A03010

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 68 del 21 marzo 2007 è stato revocato il D.P.G.R. n. 05 del 14 gennaio 2005 e, per l'effetto, è stata ripristinata l'autorizzazione alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata «La Francesca» di cui al precedente D.P.G.R. 3 settembre 2003, n. 176 (conforme a D.G.R. 2 settembre 2003 n. 1602) della società «Cutolo Michele e Figli S.r.1.» con sede e stabilimento in C.da La Francesca - 85028 Rionero in V. (Potenza).

07A03011

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
106CT	Patti Salvatore Luigi	Catania

07A02966

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 13, prima colonna, all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numero 3), dove è scritto: «3) per consumi superiori a *4,80* metri cubi annui...», leggasi: «3) per consumi superiori a *480* metri cubi annui...».

07A03005

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-081) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 4 0 6 *

€ 1,00